



COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA

PROVINCIA DI NOVARA

Partita IVA 00460900038

Piazza della Vittoria 2

Ufficio di Polizia Locale

Ordinanza 10/2014.

PREMESSO che l'utente della strada deve sempre poter circolare in condizioni di sicurezza;

DATO ATTO che i proprietari confinanti con le strade hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza delle angolazioni necessarie.

CONSIDERATO che l'incuria in cui versano le siepi e gli alberi posti sul fronte stradale, di piste ciclopedonali, strade provinciali, comunali, vicinali e/o di uso pubblico, può costituire pericolo per l'incolumità degli utenti della strada;

CONSIDERATO inoltre che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale;

DATO ATTO che l'art. 3 del Nuovo Codice della Strada stabilisce che il confine stradale si intende il "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza il confine costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea;

VISTO il D.L.vo n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n° 495/1992 (Regolamento di Esecuzione ed attuazione del codice della Strada);

VISTO l'Art. 892 del Codice Civile;

RITENUTO di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della legge n° 241/1990, data la generalità dei destinatari cui è diretto il presente provvedimento, ma verrà comunque data la massima diffusione al presente provvedimento non solo attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ma anche attraverso altre forme partecipative;

VISTO l'art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267;

ORDINA

A tutti i **proprietari e detentori di diritti reali** a qualunque titolo dei terreni confinanti con le sottoelencate Strade Comunali:

1-Strada Comunale per le località STORNI-TAPULINO

2-Strada Comunale per la località MOLINO MARCO

3-Strada Comunale per la località CAMUCCIONI(dalla.Loc.San Antonio alla Loc.Case Nuove)

4-Strada Carrale SAN ANTONIO

5-Strada Comunale VIA RAMPINI

6-Strada Comunale VIA AGOGNA

7-Strada Comunale VIA DEL FORNO

8-Strada Comunale x LOCALITA' POLLINI

9- Strade vicinali di uso pubblico (comunque denominate), all'interno del territorio del Comune di Fontaneto d'Agogna di **provvedere entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento a:**

a- tagliare le piante e rami degli alberi, alberi morti che per effetto della loro caduta potrebbero invadere la sede stradale;

b- potare le siepi radicate, arbusti, rovi e ogni altro tipo di vegetazione che si protendono oltre il ciglio stradale o che occultano la segnaletica stradale, che creano problemi alla visibilità della circolazione stradale;

c- rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto delle intemperie o qualsiasi altra causa;

d- adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e limitazioni della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

Gli eventuali abbattimenti di alberi dovranno avvenire secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto di eventuali vincoli presenti nell'area di riferimento ed in particolare i vincoli idrogeologico e paesaggistico ex art. 142/1° lett. "g" del D.L. vo n° 42/2004;

A V V E R T E

Ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa contenuta nell'art. 29 del D.Lvo n° 285 del 20.04.1992 e s.m. del pagamento di una somma da **€. 168.00 a €. 674.00** ed alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, oltre alle spese, sostenute dall'Amministrazione Comunale per procedere d'Ufficio a carico dei proprietari inadempienti, provvedendo direttamente o assegnando i lavori a terzi in tale caso, le spese sostenute saranno addebitate ai proprietari.

Che la responsabilità civile e penale, per qualsiasi incidente o danno, causati a persone, animali e/o cose, provocati dalla mancata esecuzione della presente ordinanza è completamente a carico dei proprietari dei fondi interessati a far data dalla pubblicazione all'albo pretorio on line del presente provvedimento

D I S P O N E C H E

Il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Fontaneto d'Agogna, venga reso noto alla Provincia di Novara, Prefettura di Novara, al Comando Stazione Carabinieri di Borgomanero e al Comando C.F.S. Stazione di Carpignano Sesia.

Ai sensi degli artt. 3 e 5 della Legge n° 241/90 e s.m. si avverte che il responsabile del procedimento è: il Vice Commissario P.L. Giandomenico Cherchi.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al T.A.R. della Regione Piemonte, nei termini di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, in via alternativa, mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il personale appartenente alla Polizia Locale e tutti gli altri soggetti incaricati dell'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.L. vo n° 285/2 e s.m. sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

Dalla residenza municipale lì 30 ottobre 2014.

f.to in originale IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vice Comm. Giandomenico Cherchi